



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 30-04-2019
N° DELIBERA: 29

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Aprile alle ore 18:45 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X		MONIELLO VINCENZO	X	
BERNARDO GIANCARLO	X		NUZZO GIUSEPPE	X	
BIONDO VERONICA	X		NUZZO MICHELE	X	
CIOFFI ANNA	X		PASCARELLA LIDIA	X	
CRISCI PASQUALE	X		SGAMBATO MARIA GIUSEPPA	X	
DE LUCIA CARMINE	X		DI CECCO DANILO	X	
DE LUCIA CARMINE	X		VIGLIOTTI VINCENZO	X	
FERRARA MARCANTONIO	X				
IADARESTA PASQUALE	X				
MASIELLO MAURIZIO	X				

Presiede il sig. **PASQUALE IADARESTA**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale** - Dott.ssa **CLAUDIA FILOMENA IOLLO**

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE :

L'attuale localizzazione del mercato su via Pensierino Pesce (ex via Stadio), in aggiunta ad un'area delimitata di circa 5400 mq individuata su suolo pubblico e localizzata sulla via prima definita, risulta priva di adeguati servizi, funzionali al corretto svolgimento del mercato settimanale, come un parcheggio idoneo a servizio della fiera settimanale.

La permanenza dei posteggi del mercato settimanale sulla via Pensierino Pesce, costringe, inevitabilmente, la chiusura parziale nei giorni di mercato della stessa strada, con conseguente deviazione della normale mobilità cittadina, causando congestioni veicolari nelle restanti arterie, oltre ad incrementare il pericolo per eventuali pedoni e conducenti dei mezzi che percorrono via nazionale in entrambe le direzioni.

Per tale motivo è stato presentato il progetto per la riorganizzazione del mercato settimanale sfruttando l'area delimitata di 5400 mq ed eliminando, in via sperimentale, i posteggi collocati al di fuori di essa e posizionati lungo la strada prima menzionata, approvato con delibera di consiglio n.53 del 21.12.2018.

Il Comune di Santa Maria a Vico è dotato di un Regolamento per la disciplina del mercato settimanale e che lo stesso necessita di una revisione puntuale al fine di raccordarlo con le disposizioni di cui alla Delibera di Consiglio prima richiamata.

VISTO CHE:

Lo spostamento della zona mercatale all'interno dell'area individuata con ingresso in via Pensierino Pesce, determinerà una maggiore fluidità della viabilità stradale su via nazionale, nonché una ottimizzazione progressiva dell'immagine e dell'offerta commerciale, oltre al miglioramento complessivo degli aspetti igienico-sanitari legati all'area in oggetto.

L'identificazione dell'area in esame, consente di preservare e garantire, per quanto possibile, il servizio svolto ed offerto ormai da molti anni arrecando il minor disagio possibile all'utenza, ma al contempo garantire i servizi necessari per la crescita e lo sviluppo delle realtà operanti nel settore.

RAVVISATE condizioni tali da rendere necessaria la rivisitazione del Regolamento citato in premessa con un duplice aspetto attuativo:

- 1) Stabilire dei codici comportamentali che gli operatori sono tenuti a rispettare al fine di preservare la funzionalità dei luoghi destinati all'attività di mercato, alla luce dei nuovi insediamenti abitativi presenti nelle zone adiacenti e garantire servizi trasversali ad esso collegati (igiene urbana, manutenzione del patrimonio) ottimale ed efficiente;
- 2) Identificare una chiara e netta organizzazione funzionale e sostanziale, scaturita dai numerosi incontri tenutisi anche per via informale con gli operatori, al fine di scongiurare situazioni di stallo della gestione economica e garantire il soddisfacimento dei servizi essenziali per il corretto funzionamento e fruizione dell'area.

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare il “Regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale” composto da n. 23 articoli che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione

Santa Maria a Vico, 23.04.2019
settore Commercio

Il Responsabile di

Ing. Roberto Cuzzilla

Deliberazione n. 29 del 30-04-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
PASQUALE IADARESTA

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 30-04-2019
N° DELIBERA: 29

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Aprile alle ore 18:45 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X		MONIELLO VINCENZO	X	
BERNARDO GIANCARLO	X		NUZZO GIUSEPPE	X	
BIONDO VERONICA	X		NUZZO MICHELE	X	
CIOFFI ANNA	X		PASCARELLA LIDIA	X	
CRISCI PASQUALE	X		SGAMBATO MARIA GIUSEPPA	X	
DE LUCIA CARMINE	X		DI CECCO DANILO	X	
DE LUCIA CARMINE	X		VIGLIOTTI VINCENZO	X	
FERRARA MARCANTONIO	X				
IADARESTA PASQUALE	X				
MASIELLO MAURIZIO	X				

Presiede il sig. **PASQUALE IADARESTA**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale** - Dott.ssa **CLAUDIA FILOMENA IOLLO**

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE :

L'attuale localizzazione del mercato su via Pensierino Pesce (ex via Stadio), in aggiunta ad un'area delimitata di circa 5400 mq individuata su suolo pubblico e localizzata sulla via prima definita, risulta priva di adeguati servizi, funzionali al corretto svolgimento del mercato settimanale, come un parcheggio idoneo a servizio della fiera settimanale.

La permanenza dei posteggi del mercato settimanale sulla via Pensierino Pesce, costringe, inevitabilmente, la chiusura parziale nei giorni di mercato della stessa strada, con conseguente deviazione della normale mobilità cittadina, causando congestioni veicolari nelle restanti arterie, oltre ad incrementare il pericolo per eventuali pedoni e conducenti dei mezzi che percorrono via nazionale in entrambe le direzioni.

Per tale motivo è stato presentato il progetto per la riorganizzazione del mercato settimanale sfruttando l'area delimitata di 5400 mq ed eliminando, in via sperimentale, i posteggi collocati al di fuori di essa e posizionati lungo la strada prima menzionata, approvato con delibera di consiglio n.53 del 21.12.2018.

Il Comune di Santa Maria a Vico è dotato di un Regolamento per la disciplina del mercato settimanale e che lo stesso necessita di una revisione puntuale al fine di raccordarlo con le disposizioni di cui alla Delibera di Consiglio prima richiamata.

VISTO CHE:

Lo spostamento della zona mercatale all'interno dell'area individuata con ingresso in via Pensierino Pesce, determinerà una maggiore fluidità della viabilità stradale su via nazionale, nonché una ottimizzazione progressiva dell'immagine e dell'offerta commerciale, oltre al miglioramento complessivo degli aspetti igienico-sanitari legati all'area in oggetto.

L'identificazione dell'area in esame, consente di preservare e garantire, per quanto possibile, il servizio svolto ed offerto ormai da molti anni arrecando il minor disagio possibile all'utenza, ma al contempo garantire i servizi necessari per la crescita e lo sviluppo delle realtà operanti nel settore.

RAVVISATE condizioni tali da rendere necessaria la rivisitazione del Regolamento citato in premessa con un duplice aspetto attuativo:

- 1) Stabilire dei codici comportamentali che gli operatori sono tenuti a rispettare al fine di preservare la funzionalità dei luoghi destinati all'attività di mercato, alla luce dei nuovi insediamenti abitativi presenti nelle zone adiacenti e garantire servizi trasversali ad esso collegati (igiene urbana, manutenzione del patrimonio) ottimale ed efficiente;
- 2) Identificare una chiara e netta organizzazione funzionale e sostanziale, scaturita dai numerosi incontri tenutisi anche per via informale con gli operatori, al fine di scongiurare situazioni di stallo della gestione economica e garantire il soddisfacimento dei servizi essenziali per il corretto funzionamento e fruizione dell'area.

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare il "Regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale" composto da n. 23 articoli che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione

Santa Maria a Vico, 23.04.2019
settore Commercio

Il Responsabile di

Ing. Roberto Cuzzilla

Deliberazione n. 29 del 30-04-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
PASQUALE IADARESTA

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del AMBIENTE E COMMERCIO, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 24-04-2019

Il Responsabile del Servizio
CUZZILLA ROBERTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Vengono espresse le seguenti note:

Addì, 24-04-2019

Il Responsabile del Servizio
MORGILLO VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 30-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **Rosa Di Marzo** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 09-05-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 24-05-2019 ,

Addì, 09-05-2019

Il Responsabile della pubblicazione
Rosa Di Marzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 30-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Addì, 09-05-2019

Il Responsabile AAGG
ROSA DI MARZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO



Regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale

INDICE:

ART.1 – Generalità,

ART.2– Localizzazione, configurazione, articolazione merceologica, giornate ed orari di svolgimento

ART.3 – Concessioni

ART.4 – Posteggi riservati ai coltivatori diretti

ART.5 – Scambio di posteggio

ART.6 – Norme igienico sanitarie

ART.7 – Canone di concessione

ART.8 – Determinazione del canone

ART.9 – Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)

ART.10- Modalità rilascio permessi giornalieri. Ufficio competente

ART.11- Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

ART.12- Decadenza, rinuncia, sospensione e revoca della concessione

ART.13- Revoca della concessione per mancato pagamento

ART.14- Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

ART.15- Accessi all'area di vendita

ART.16- Miglioria e trasferimento

ART.17- Obblighi dell'operatore

ART.18- Subentri e volture

ART.19- Trasferimento del mercato – criteri di rassegnazione dei posteggi

ART.20- Divieti

ART.21- Atti dannosi agli impianti del mercato

ART.22- Sanzioni

ART.23- Entrata in vigore

Art. 1 **Generalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vendita presso il mercato settimanale oggetto di riorganizzazione in un'area delimitata fisicamente, per un periodo di tempo limitato essendo la suddetta riorganizzazione **temporanea e determinata in via sperimentale**;
2. L'esercizio del commercio nell'ambito del mercato è disciplinato dalle norme di cui al D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e s.m.i., dalla Legge Regionale n. 1 del 9.01.2014, dall'Intesa approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 05.07.2012, dalle relative disposizioni del presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto, oltre alle norme previste dal presente regolamento, alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

Art. 2 **Localizzazione, configurazione, articolazione merceologica, giornate ed orari di svolgimento**

1. Il mercato si svolge con cadenza settimanale nella giornata di Domenica si svolge provvisoriamente presso l'area limitrofa al campo sportivo in via Pensierino Pesce (ex via Stadio);
2. La superficie complessiva dei posteggi è di circa mq. 5.370.
3. Il numero totale dei posteggi interni è pari a 75 così suddivisi:
 - n. 62 posteggi NON alimentari per una superficie complessiva di mq. 3.126,87.
 - n. 8 posteggi alimentari per una superficie complessiva di mq. 373,00.
 - n. 4 posteggi riservati ai coltivatori diretti per una superficie complessiva di mq. 159,00
 - n. 1 punto ristoro per una superficie complessiva di mq. 18;
4. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sull'area entro le ore 7:00.
L'orario di vendita è stabilito dalle ore **7:30 alle ore 13:00**.
5. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro l'orario indicato al comma 4 e non abbia avvisato il presidio della Polizia Municipale del motivato ritardo, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'art. 9.
6. Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, **libero da ingombri e da rifiuti**, che dovranno essere posizionati in modalità differenziata negli appositi cassonetti forniti dall'amministrazione comunale.
7. Gli operatori "Spuntisti" devono essere presenti presso l'Ufficio preposto entro le ore 7:00.
8. Il Comune può affidare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato ad Associazioni e/o Consorzi di Impresa.

Art. 3 **Concessioni**

1. La concessione del singolo posteggio e relativa autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di tipo A) ai sensi del D.Lgs n. 114/98 e della Legge Regionale n. 1/2014 si consegue mediante partecipazione ad apposito bando di concorso pubblicato sul BURC della Regione Campania nel rispetto delle previsioni della LR 1/2014 e s.m.i .
2. La singola concessione di posteggio ha **validità temporanea e fino al 31.12.2020** (potrà essere rinnovata con atto espresso, fatte salve diverse disposizioni normative di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010).
3. Il concessionario del singolo posteggio è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto convenzione, soggetto a registrazione a norma di legge.
4. I posteggi risultanti liberi a seguito di censimento, di decadenza, revoca o rinuncia sono messi a bando di gara che sarà regolarmente pubblicato sul BURC, a seguito del periodo temporaneo della soluzione prospettata.

Art. 4

Posteggi riservati ai coltivatori diretti

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ricavati da proprio fondo (Legge 59/63, integrata dal D.Lgs. n. 228/2001), possono essere concessi esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio sez. agricola,
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori avviene su relativa richiesta sulla base delle disponibilità e secondo il criterio cronologico, della prestazione dell'istanza.
3. Gli agricoltori diretti possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 228/01.
4. La domanda oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione al registro delle imprese, sez. agricola ed agli estremi dell'ubicazione dell'azienda, deve contenere la specifica dei prodotti provenienti esclusivamente dalla relativa azienda, di cui si intende praticare la vendita, nonché l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01.
5. Il sub ingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale documentati dai relativi contratti registrati.

Articolo 5

Scambio dei posteggi

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale.
2. Le domande possono essere presentate congiuntamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. L'Ufficio preposto, verificate le necessarie compatibilità anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, potrà, previa verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei richiedenti in ordine ai pagamenti del canone di concessione, accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.
5. Lo scambio può avvenire esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico.
6. Lo scambio è possibile altresì, con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione del Bando di concorso. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio della priorità.

Articolo 6

Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire **nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie**, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
2. La responsabilità per la sicurezza degli alimenti incombe ad ogni singolo operatore del settore alimentare (*art. 1 comma 1 lett. a) del Regolamento Ce n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari*).
3. Tutti gli operatori del settore alimentare devono dimostrare il loro adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e di presentare copia dell'Autorizzazione sanitaria o notifica sanitaria ai sensi del Regolamento Comunitario n.852/2004 per la vendita di prodotti alimentari oppure certificazione per le produzioni primarie.
4. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita dei prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste in base alla vigente ordinanza del Ministero della Salute del 4 aprile 2002.

5. I Concessionari devono avere cura dei rispettivi posteggi lasciandoli puliti e sgomberi da rifiuti e, comunque, che rimangano nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ivi incluso lo stato della pavimentazione.
6. Alla chiusura del mercato i posteggi devono essere lasciati puliti e nel massimo ordine. Ai fini del Conferimento dei rifiuti dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni locali in tema di raccolta differenziata. I rifiuti di qualsiasi natura devono essere suddivisi all'interno del posteggio assegnato a ciascun operatore in distinti gruppi quali ad esempio: carte e cartone, plastica e multi materiale, secco indifferenziato e umido. Gli operatori dovranno prestare particolare cura alle modalità di conferimento dei cartoni che dovranno essere lasciati vuoti, schiacciati e impilati. Il vetro dovrà essere depositato esclusivamente nei contenitori collocati nell'area del mercato;
7. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la tariffa giornaliera, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti.
8. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la sospensione della concessione e sarà sanzionato da parte della Polizia Locale a norma delle vigenti disposizioni.
9. In caso di impossibilità nella individuazione dei responsabili del mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo il Sindaco potrà emettere apposita ordinanza di sospensione del mercato.

Articolo 7

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. I titolari dei posteggi, per esercitare il commercio sull'area mercatale, sono tenuti al pagamento dei tributi comunali, del canone o della tassa occupazione suolo pubblico e della tassa per la raccolta e smaltimento rifiuti, come stabilito dai regolamenti comunali. Il pagamento di tali tributi deve avvenire in rate mensili o in base a quanto deliberato dalla Giunta Comunale fino a quando il Comune di Santa Maria a Vico si doterà di dispositivo di acquisizione pagamento mediante POS portatile. Successivamente, il pagamento avverrà con cadenza settimanale con tale strumento elettronico.
2. Sono soggetti al pagamento della **TOSAP** e della **tassa rifiuti** anche gli operatori ai quali viene assegnato il posteggio con le modalità previste dal successivo art. 9.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe

1. Annualmente, la Giunta Comunale determina le tariffe del mercato settimanale, approvandole unitamente al bilancio di previsione.
2. Il corrispettivo della concessione deve essere versato per il primo anno, all'atto della stipula del contratto di concessione in un'unica rata anticipata, mentre per gli anni successivi al primo dovrà essere versato secondo l'art. 7.

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 28 lett. a) e b) del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dalle volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento alla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, quale risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A, in caso di parità si provvederà mediante sorteggio.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica (alimentari - non alimentari - produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
6. Nell'ambito del mercato:
 - a. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;
 - b. Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
7. Le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Ai fini dell'attestazione del numero di presenze di spunta, la mancata assegnazione di posteggio al richiedente spuntista per mancanza di disponibilità giornaliera vale, in ogni caso, come presenza di spunta.
8. Gli "spuntisti" al fine di accedere all'assegnazione degli spazi dovranno presentarsi presso l'Ufficio preposto entro le ore 7.30 e provvedere al pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo del posteggio. Il luogo e le modalità di pagamento saranno individuate con successivo atto dirigenziale, e comunque all'importo dovuto non si applicano le agevolazioni applicate ai soggetti titolari di autorizzazione.

Articolo 10

Modalità rilascio permessi giornalieri. Ufficio competente

1. Ai fini di quanto disposto nel precedente articolo, il numero di presenze è rilevato da personale del locale Comando Polizia Municipale prima dell'effettuazione di ogni mercato.
2. L'assegnazione temporanea del posteggio per l'attività di spunta, è demandata al personale del Comando Polizia Municipale Comunale competente sulla base dei criteri sopraindicati.

Articolo 11

Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. Il singolo concessionario è considerato assente, ai fini anche di quanto prescritto al successivo art. 12, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'orario di apertura del mercato. E' considerato assente anche il concessionario del posteggio che abbandoni il posteggio prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di Concessione del posteggio.

Articolo 12

Decadenza, rinuncia, sospensione e revoca della concessione

1. Il singolo titolare di assegnazione di posteggio decade dalla concessione se:
 - a. viola le norme dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i.;
 - b. qualora il titolare non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi (16 assenze), in un anno solare, salvo il caso, in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie, comunicate all'Ufficio Attività Economiche e Produttive, con apposita certificazione di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 114/98;
2. L'avviso dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza sarà comunicato, ai sensi della legge 241/1990 s.m.i., all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive entro il termine di giorni trenta dalla data del ricevimento del provvedimento. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza è comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla Legge 241/90 e s.m.i.;
4. La rinuncia all'assegnazione del posteggio deve essere formalmente comunicata all'Ufficio Commercio che informerà gli altri uffici competenti;
5. La sospensione delle attività di vendita da parte dell'assegnatario, deve essere formalmente comunicata all'Ufficio Commercio che informerà gli altri uffici competenti;

6. Il Comune può revocare la concessione del singolo posteggio e la conseguente eliminazione del Posteggio medesimo per motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte esigenze organizzative, senza oneri per il Comune, in tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere, se disponibile, un altro posteggio nell'area mercatale, con superficie non inferiore alla precedente laddove possibile.

Articolo 13

Revoca della concessione per mancato pagamento

1. Il mancato pagamento di n.2 rate (settimanale o mensile in accordo a quanto disposto con atto successivo dal Comune) determina l'impossibilità di accedere all'area mercatale. Nel caso in cui l'atto preveda il pagamento settimanale della quota, l'assenza nella settimana precedente dell'utente non comporta la decadenza del pagamento che dovrà essere corrisposta, unitamente alle normali rate, nella prima settimana in cui l'utente risulta essere presente.

Articolo 14

Decadenza, revoca e sospensione, dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a. mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione e adeguatamente documentata;
- b. sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 7 L.R. 1/2014 e art. 71, del D.Lgs n. 59/2010;
- c. mancato ritiro della stessa entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio;
- d. mancata sottoscrizione del contratto di concessione del posteggio entro i termini o del relativo rinnovo entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- e. ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
- f. particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari ed addetti alla vigilanza o per turbativa;
- g. per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- h. per cessione non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
- i. nei casi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98.

2. L'Autorizzazione è revocata in caso di mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche canone, così come definito al verificarsi di quanto contenuto nel precedente art. 13 e della relativa tassa sui rifiuti.

3. L'Autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e per le violazioni di cui al D. Lgs, n. 114/98 art. 29. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'art. 29 comma 3 D.Lgs. n. 114/98, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

4. L'Autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di violazione dell'art. 6 del presente regolamento. In caso di reiterazione di quanto previsto dall'art. 6 l'amministrazione può revocare la concessione

Articolo 15

Accessi all'area di vendita

1. E' consentito l'accesso al mercato mediante autocarri, autormarket, furgoni e/o autovetture ad uso promiscuo, comunque intestati all'assegnatario o in comodato d'uso, purchè non ecceda la superficie del posteggio concesso.
2. Per l'esercizio del commercio dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi devono essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria (registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunitario n. 852/04 e della Deliberazione Giunta Regione Campania n. 797 del 16/06/06).

Articolo 16

Miglioria e trasferimento

1. E' possibile presentare istanza di trasferimento su posteggio che dovesse risultare libero nel medesimo settore merceologico, a condizione che questo abbia le medesime caratteristiche dimensionali e di servizi del posteggio in concessione al richiedente.
2. Prima di procedere alla pubblicazione di eventuali bandi di assegnazione dei posteggi liberi, l'Ufficio provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione della miglioria fermo restando la verifica della regolarità tecnica della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti sulle tasse, tributi comunali e canoni di concessioni.
3. Nell'istanza deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria. Le istanze di miglioria sono valutate secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - a. data di presentazione o di spedizione a mezzo raccomandata *A/R* della domanda;
 - b. maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - c. maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
 - d. a parità di condizione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) età dell' intestatario della autorizzazione della ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, con precedenza al più anziano;
4. Nel caso di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

Articolo 17

Obblighi dell'operatore

1. L'operatore non può, per nessun motivo:
 - a. eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato;
 - b. cedere ad altri, tutto o parte del proprio posteggio;
 - c. occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta e al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.
2. L'operatore ha facoltà di inserire il proprio veicolo nell'area del posteggio assegnato con l'obbligo di collocarlo a spalla con l'automezzo del posteggio retrostante. In ogni caso non deve ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. L'operatore è tenuto ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
4. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire gli accessi pedonali all'area del mercato.
5. La tenda o la tettoia a protezione della struttura di vendita deve essere collocata ad un'altezza di almeno metri 2 (due) da terra misurata nella parte più bassa e deve essere contenuta obbligatoriamente nei limiti della superficie assegnata.
6. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti commi sono sanzionate ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D,Lgs. n. 114/98.

7. Il commercio dei prodotti alimentari può essere esercitato esclusivamente sulle aree ad esso dedicate, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie ed è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria. E'vietato porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari.
8. L'operatore deve esibire l'originale dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi, di controllo. L'eventuale subentrante, fino al rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad esibire, ai fini dell'esercizio dell'attività, la ricevuta originale di presentazione della comunicazione di sub-ingresso di cui al successivo art. 18 c. 2.
9. Con l'utilizzo del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connesse all'esercizio dell'attività.
10. L'operatore è tenuto ad esercitare la propria attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività.
11. L'operatore è tenuto ad avere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli operatori e degli addetti al mercato.
12. L'operatore è tenuto ad adempiere ed osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge sulla merce esposta. I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.
13. L'operatore è tenuto a curare la pulizia e il decoro personale e dei collaboratori nonché quella del banco vendita e delle attrezzature nonché provvedere al trasporto a fine giornata presso l'Ecopunto, sito all'interno della sede mercatale, dei rifiuti separati per tipologia, lasciando il suolo pubblico completamente pulito.
14. Nel caso l'operatore non provveda a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, sarà sanzionato a norma di legge e del presente regolamento.
15. L'operatore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni impartite dagli Uffici Comunali competenti.
16. L'operatore è tenuto ad avere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede.

Articolo 18

Subentri e volture

1. La concessione del posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta oltre che il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante, anche il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di voltura e delle presenze effettuate.
2. Il subentrante è tenuto, pena la decadenza e perdita del diritto di sub-ingresso, ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro sei mesi dalla stipula del contratto registrato di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Nel caso di sub-ingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai relativi allegati.
L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa.
Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'Autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente art. 12 ai fini della decadenza dal posteggio.
3. Il trasferimento dell'assegnazione del posteggio è subordinato:
 - a. alla regolarità della posizione del cedente riguardo ai pagamenti di tasse, tributi comunali e canoni di concessione del posteggio;
 - b. al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività da parte del subentrante di cui all'art. 5 del D Lgs.n,114/98 ed alla legge Regionale n. 1 del 09/01/2014;
4. La durata della concessione del posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Articolo 19

Trasferimento del mercato - Criteri di riassegnazione dei posteggi

1. In caso di trasferimento, riorganizzazione, ristrutturazione del mercato o in altri casi analoghi, la riassegnazione dei nuovi posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, quale risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - b. In caso di parità, la priorità sarà attribuita in base all'età del titolare di autorizzazione se ditta individuale o legale rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, con precedenza al più anziano;
 - c. ove persistesse ancora la parità, presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.
2. Ai fini dell'assegnazione, i posteggi saranno ripartiti in gruppi omogenei per dimensioni e merceologia (alimentare - non alimentare).
3. Ai fini dell'ordine di assegnazione, non avrà alcun rilievo la numerazione attribuita ai posteggi della sede mercatale precedente.

Articolo 20

Divieti

1. E' vietata la vendita mediante l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione suoni.
2. Durante lo svolgimento dei mercati, gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a raccogliere ed a conferire i rifiuti secondo quanto indicato al precedente art. 6. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.
3. E' fatto assoluto divieto di danneggiare, deteriorare o sporcare l'area occupata. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti.
4. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
5. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

Articolo 21

Atti dannosi agli impianti del mercato

1. E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio insistenti presso l'area mercatale.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche da terzi, dagli atti compiuti.

Articolo 22

Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
3. La recidiva di violazioni amministrative comporta la sospensione dell'attività per un periodo da un minimo di tre giornate mercatali ad un massimo di venti giornate mercatali, ai sensi del c. 3 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 114/98.

4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge n. 689/81 e successive modificazioni.
5. Il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo, dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza. In caso di mancato pagamento a seguito di richiesta di regolarizzazione comporta la decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'art. 6, si applicano la sanzione da €. 50,00 e €.300,00.
6. Per ulteriori violazioni non contemplate nel presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in merito.

Articolo 23 ***Entrata in vigore***

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono sospese tutte le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche relative al mercato settimanale.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative comunitarie, statali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di consiglio comunale che dispone l'approvazione.